



COMUNE di MELENDUGNO  
Provincia di LECCE

*Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.*

*Data: 09/06/2011*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 115

data: 07/06/2011

**OGGETTO: Istituto Piccole Operaie del Sacro Cuore contro Comune di Melendugno. Appello avverso sentenza del Tribunale di Lecce n. 783/2011.**

L'anno duemilaundici addì sette del mese di Giugno alle ore 18,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Dr. Vittorio Potì nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	<b>Presente</b>
1) POTI' Vittorio	Sì
2) RUSSO Mauro	Sì
3) BUFANO Fabio	Sì
4) CORVINO Niceta	Sì
5) DURANTE Antonio	Sì
6) PRETE Anna Elisa	Sì
7) SERINO Luigi	Sì

Totale 7 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. E', altresì, presente il Vicesegretario Comunale Dr. Salvatore Gabrieli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: FAVOREVOLE
Data: <u>07.06.2011</u>
Il Responsabile del Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE
Parere:
Data: _____
Il Respons. del SERV. FINANZIARIO

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="text-align: right; width: 50px; height: 30px; border: 1px solid black; margin-left: auto;"></div>
--

Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Istituto Piccole Operaie del sacro Cuore contro Comune di Melendugno. Appello avverso sentenza del Tribunale di Lecce n. 783/2011.

## L A GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che con sentenza del 20.04.11 il Giudice Got dott.ssa De Matteis ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Melendugno contro l'Istituto Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore, per il pagamento di alcune rette maturate per l'assistenza (vitto e alloggio) prestata dal detto istituto religioso a favore dei minori Berisa, confermando il decreto ingiuntivo n. 4374/05, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- che i minori Berisa erano ospitati dal centro Regina Pacis di San Foca, in attuazione dei programmi ex art. 18 T.U. Immigrazione, denominati "Ali Nuove", e proprio nel corso di svolgimento di detti programmi furono trasferiti da personale del Regina Pacis all'istituto Suore Piccole Operaie;
- che si trattava di programmi di assistenza finanziati dal Ministero Pari Opportunità e, in virtù di tale circostanza, l'Amministrazione ha ritenuto non ricorressero gli estremi tipici dell'istituzionalizzazione a carico dell'ente locale;
- che nel corso del giudizio il legale dell'ente, Avv. Diego Cisternino ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il Regina Pacis, in ragione del fatto che, nonostante i minori Berisa fossero stati trasferiti dal Regina Pacis all'Istituto Suore Piccole Operaie, benché gli stessi risultassero presso il Regina Pacis sottoposti a programma di protezione sociale e che, conseguentemente, dovesse essere il Centro in questione a farsi carico del vitto e dell'alloggio;
- che, infatti, nonostante la rituale (e ripetuta) chiamata in causa, il centro Regina Pacis, beneficiario dei fondi destinati all'assistenza dei minori Berisa, non si è costituito nel giudizio di cui trattasi, rimanendo contumace.
- che il Giudice di primo grado ha confermato il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, senza tener conto del fatto che al momento della dichiarazione di provvisoria esecutività non era stata ancora acquisita la documentazione sottoscritta dal rappresentante del Regina Pacis dalla quale si evince che i minori, pur sottoposti a programma di protezione, adeguatamente finanziato, erano poi assistiti a carico dell'ente locale;

VISTA la nota dell'avv. Diego Cisternino, acquisita al protocollo dell'ente al n. 9695 del 30.05.2011, con la quale vengono riepilogate le vicende di cui sopra e da cui si evince che l'ente non può non impugnare la sentenza di primo grado, riservandosi comunque ogni autonoma azione nei confronti del Regina Pacis per il recupero delle somme pagate ed eventualmente da pagare;

RITENUTO di proporre appello avverso la sentenza n. 783/2011, con chiamata in causa del Regina Pacis, confermando l'incarico all'avv. Diego Cisternino, che ha patrocinato l'ente nel primo grado di giudizio;

VISTO l'art. 24 del Regolamento comunale sui lavori, le forniture e i servizi in economia, che per quanto riguarda i servizi legali prevede l'affidamento su base fiduciaria, per importi fino a euro

100.000,00, e che, in deroga alla competenza ad adottare i relativi atti, prevede altresì l'affidamento da parte della Giunta comunale;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 136/2009, con la quale si definiscono i criteri per la quantificazione dei compensi per gli incarichi legali e le sue successive modificazioni ed integrazioni intervenute con DGC n. 64/2011;

VISTO il T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli,

#### DELIBERA

Di autorizzare il Sindaco a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 783/2011 di cui in narrativa, chiedendone la sospensione degli effetti;

Di dare atto che il Comune di Melendugno sarà rappresentato in giudizio dall'avv. Diego Cisternino, già incaricato per il primo grado;

Di dare atto che il legale di cui alla presente ha facoltà di chiamare in causa terzi per la causa per cui è incaricato;

Di dare atto che il compenso del legale è fissato, ai sensi della DGC n. 64/2011 in Euro 3.500,00, Iva e Cap inclusi oltre spese documentate e che la stessa sarà impegnata con atto gestionale da parte del servizio comunale competente;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dalla sede municipale, li 07/06/2011

Il Sindaco  
Dr. Vittorio Potì  
f.to all'originale



Il Segretario comunale  
Dr. Antonio Antonica  
f.to all'originale

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE, sottoscritto, attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del TUELL e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicata sul sito internet del comune [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it) il 09/06/2011.

La presente deliberazione viene comunicata ai Sigg. Capigruppo consiliari, con lettera n. 10342 in data 09/06/2011.

Melendugno, li 09/06/2011



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica  
f.to all'originale

### ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione diverrà eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L., trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

E' divenuta eseguibile in data 07/06/2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Melendugno, li 09/06/2011.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica  
f.to all'originale